

XX.

TORNATA DEL 24 MARZO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Il senatore Colonna Fabrizio, relatore, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli dei nuovi senatori Chinaglia, Di San Giuliano, Liroy, Caldesi, Plutino, Tiepolo, Menafoglio, Mangiagalli e Sanguinetti — A proposta del senatore Pierantoni, annuente il ministro dell'istruzione pubblica, si rinvia ad altra tornata l'interpellanza che è all'ordine del giorno — Votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Guala — Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 » — Discussione del disegno di legge: « Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali » — La discussione si apre sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale — Non ha luogo discussione generale — Sull'articolo 1 parlano i senatori Buonamici, Pierantoni, Codronchi, Scialoja, Carta-Mameli dell'Ufficio centrale, Balestra relatore, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici — Si approva l'articolo 1 — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Senza discussione si approva l'articolo 2 — Sull'articolo 3 parlano i senatori Codronchi, Scialoja, Vigoni Giulio, Lucchini Giovanni, Balestra, relatore, ed il sotto segretario di Stato per i lavori pubblici — L'articolo 3 è approvato con gli emendamenti proposti dal senatore Scialoja — Senza discussione si approvano gli articoli 4 e 5 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione — Giuramento dei senatori Di San Giuliano e Plutino.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della guerra, ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Il senatore Colonna Fabrizio, relatore, ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Signori senatori.

Con Regio Decreto 4 marzo 1905 e per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto furono nominati senatori del Regno:

CHINAGLIA avvocato LUIGI, che fu deputato nelle legislature XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI;

DI SAN GIULIANO marchese ANTONINO, che fu deputato nelle legislature XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI;

LIROY nobile PAOLO, deputato durante le legislature IX, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI;

CALDESI avvocato CLEMENTE, deputato du-

rante le legislature XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI;

PLUTINO FABRIZIO, deputato per le legislature XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI;

TIEPOLO conte avvocato LORENZO, deputato per le legislature XVII, XVIII, XIX e XX;

MENAFUOGGIO marchese PAOLO, deputato per le legislature XIX, XX e XXI.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

Con Regio decreto 4 marzo 1905 e per il titolo della categoria 21ª, dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato Senatore del Regno il professore LUIGI MANGIAGALLI.

Riconosciuta la validità del titolo e degli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, a maggioranza di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

Con Regio decreto, pari data e per lo stesso titolo di categoria, fu nominato Senatore del Regno il signor CESARE SANGUINETTI, presidente della Camera di commercio di Bologna.

La vostra Commissione, ritenuto valido il titolo e conformi alle prescrizioni gli altri requisiti, ha l'onore, ad unanimità, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione su queste proposte.

Rinvio d'interpellanza.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onor. ministro della pubblica istruzione è qui presente, perchè l'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza da me proposta da alquanto tempo sulla scuola diplomatico-coloniale. Ma egli, oltre ad essere membro del Consiglio della Corona, è anche deputato ed ha il diritto di voto nell'assemblea elettiva. Perciò riconosco l'alta convenienza che egli non sia distratto dai due uffici, e concedo alla domanda di rinvio, tanto più che debbo dichiarare al Senato che ho qui una cartella di numerosi documenti che desidero tradurre in piombo e divulgare in atti pubblici del Senato e che perciò sarebbe lunghissimo il mio dire. Mi riservo di fare questa dimostrazione

all'onorevole Orlando o a chi sarà per prendere il suo posto, nello scopo del rispetto delle leggi e della dignità degli studi.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Ringrazio l'onorevole Pierantoni di aver riconosciuto come l'eccezionalissima contingenza del momento politico attuale renda opportuno il rinvio di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. Pierantoni è rinviata a giorno da destinarsi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Giuramento del senatore Guala.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Guala avv. Carlo, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Giorgi e Mariotti Filippo ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Guala viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avvocato Carlo Guala del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo presente il relatore, occorre rinviare la discussione dei disegni di legge:

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore (N. 30);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Solbiate Arno (Albizzate) (N. 52).

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 60).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1885 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1883 e 1884 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1885, assumeranno, quelli nati nel 1883 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1884 la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1885 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali » (N. 22).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali ».

Chiedo al rappresentante il Governo se consente che si apra la discussione sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siccome il Ministero ha già dichiarato in seno alla Commissione di accettarne gli emendamenti, così aderisco pienamente a che la discussione si faccia sul disegno emendato.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 22).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sulle strade nazionali, provinciali e comunali e sulle loro pertinenze, le rispettive Amministrazioni possono eseguire piantagioni d'alberi in quei tratti, che a giudizio delle Amministrazioni stesse ne siano suscettibili.

I progetti relativi alle piantagioni sulle strade nazionali, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici udita la Deputazione provinciale, e quelli relativi alle strade provinciali e comunali dai Prefetti, intesa pure per queste ultime la Deputazione provinciale.

L'autorità militare deve essere sentita ogni

volta che le strade trovandosi prossime ad opere di fortificazione o in zone militarmente importanti, interessino la difesa dello Stato.

Le piante non debbono recare ingombro e danno alle linee telegrafiche e telefoniche tagliandosi all'occorrenza quei rami che producessero tali inconvenienti.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Ho domandato la parola perchè desidero mi sia chiarito un dubbio dal Relatore dell'Ufficio centrale, dubbio che riguarda il primo articolo della legge in discussione.

L'articolo dice: « Sulle strade nazionali provinciali comunali e loro pertinenze, le rispettive amministrazioni possono eseguire piantagioni d'alberi ». Uniformandomi a tutte le ragioni che sostengono questa legge e che sono largamente esposte nella relazione che la precede, io domando se invece della parola facoltativa e libera « possono » non sarebbe più conveniente sostituire l'altra parola « debbono ».

Sono indotto a domandare questo schiarimento ed a proporre anche questa mutazione o modificazione della legge, non solo, come poco fa ho detto, per le ragioni generali che si leggono nella relazione, ma anche perchè nell'articolo terzo si legge: « I proprietari devono sostituire gli alberi eventualmente morti gravemente danneggiati, ecc., ecc. ».

Se si crea in questo caso un dovere di sostituzione degli alberi, mi pare che la stessa ragione dovrebbe consigliare lo stesso dovere nella primitiva piantagione degli alberi stessi.

Per questo propongo la lieve mutazione che riguarda questo primo articolo; ma aspetto in ogni caso gli schiarimenti opportuni che mi saranno favoriti e dal signor relatore e dal signor rappresentante il ministro.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. In assenza del relatore, ne faccio le funzioni.

L'Ufficio centrale si trovò in una condizione difficile, perchè si sa che in Italia generalmente non siamo favorevoli nè alle piantagioni nè agli alberi. Si sarebbe voluto mettere la parola *devono* invece che dare facoltà alle amministrazioni di piantare gli alberi sulle strade. Ma si è consentito di adoperare la parola *possono* ap-

punto per poter condurre in porto la legge nei due rami del Parlamento. Io, poi, personalmente sarei favorevolissimo alla sostituzione di questa parola, ma non dissimulo i pericoli che potrebbe correre, non dico in quest'aula, ma altrove, cotesta legge.

Ciò posto, io che non sono il relatore, che riassumo in questo momento tutto l'Ufficio centrale, poichè, come vedete, onorevoli colleghi, questo banco è vuoto, io non mi attento di accettare la proposta sostituzione, pur essendo assolutamente favorevole alla proposta.

Io non mi oppongo. Credo che l'Ufficio centrale in maggioranza sia favorevole, ma non posso fare una dichiarazione precisa.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io prego l'onorevole senatore Buonamici a non insistere nella proposta di mutare la espressione *possono*, nella espressione *debbono*, e ne dico brevemente le ragioni.

Come il Senato vede, questa disposizione di fare le piantagioni è subordinata al giudizio che le amministrazioni stesse debbono fare sulla suscettibilità delle strade ad essere fiancheggiate da alberi, quindi è che, allorchando il giudizio delle amministrazioni interessate si formi in senso favorevole, nel senso cioè che quelle strade siano suscettibili di essere utilmente cinte da piantagioni, mi pare non potersi dubitare che in questo caso la esecuzione, il fatto sarà conseguente al giudizio, sulla convenienza appunto di fare luogo a dette piantagioni.

Nè mi pare che vi sia contraddizione con quello che dispone l'art. 4 del disegno, che diventa poi 3, perchè l'art. 3 originario rimane soppresso, inquanto i proprietari siano tenuti a sostituire le piante morte, o gravemente danneggiate, o che per maturità economica siano raccomandate per il taglio, inquantochè non è ignoto come altra cosa sia l'impianto originario di una piantagione, ed altra la relativa e successiva conservazione. Tanto che nel diritto comune, allorchando si tratta semplicemente di conservare *possono*, essere mantenuti, con le successive sostituzioni di piante singole, filari di piantagioni che *ex novo* non si sarebbero potuti piantare.

Il disegno di legge pone, quanto ai proprietari confinanti con strade pubbliche, questo dilemma, che mi pare abbastanza logico e giusto: I proprietari possono determinarsi a piantare od a non piantare; nel secondo caso può l'amministrazione surrogarsi ad essi; ma una volta che i proprietari abbiano prescelto di fare essi le piantagioni sono poi obbligati a conservarle. Non mi pare vi sia contraddizione in queste due sanzioni, la prima delle quali sancisce, una facoltà che, non esercitata dal proprietario, può esserla dall'amministrazione pubblica; mentre la seconda si limita ad un obbligo conseguente all'esercizio della anzidetta facoltà, all'obbligo cioè di sostituire le piante morte, o venute a deperire, o mature al taglio, e di mantenere così completa quella piantagione che il proprietario abbia in origine prescelto di fare esso stesso in confine con la strada.

Ecco perchè io faccio viva preghiera affinchè quella espressione *possono* sia mantenuta, perchè in essa, mentre non vedo alcun pericolo nell'interesse della esecuzione delle piantagioni che questa legge intende favorire, vedo nello stesso tempo la opportunità di una sanzione facoltativa (*possono*) anzichè di una sanzione precettiva (*debbono*). Allorquando l'amministrazione ha riservato a sè il giudizio sull'esplicare o meno la facoltà di piantare, sembra che l'attribuirne ad essa la facoltà piuttosto che l'obbligo risponda meglio alla tendenza ed ai fini della legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Vorrei che l'onorevole rappresentante del Ministero mi chiarisse un dubbio. Non vi è Paese dove si faccia maggiore devastazione degli alberi come nel nostro. In talune regioni d'Italia è spettacolo doloroso il vedere fanciulli e adulti far guasti alle piante. Sino a quando non si avrà l'educazione che raccomandi il rispetto che le piante debbono avere, le leggi saranno pressochè inutili. In altri paesi, per esempio in Germania, è tale il culto per le piante fruttifere, che si vedono crescere persino nelle strade pubbliche; e i municipi ne fanno un premio di quei frutti per i giovani che si sono distinti nelle scuole. Da noi, invece, sassate quante ne volete, e manca una seria sorveglianza. Se dovessi raccontare fatti dolorosi, ne potrei narrare moltissimi; racconterò sola-

mente quello che mi ha mosso a parlare. Nella legge si fa parola di frontisti, di amministrazione; in Italia abbiamo numerose piazze d'armi circondate da alberi che servono di grande sollievo alle nostre truppe nei brevi momenti del riposo dato alle loro esercitazioni. Ultimamente, passando per la piazza d'armi di Caserta, vidi una devastazione che si faceva di splendidissimi alberi. Domandai: « Cosa è mai questo vandalismo? » Mi risposero: « Abbiamo fatto un contratto col Genio militare ed acquistato il diritto di potare gli alberi ». Ma poterli con le regole d'arte non è la stessa cosa che il guastarli per fare legname. Sorveglianti non vi erano. Corsi al Comando militare: un illustre generale, che ha il comando del presidio, non era in città; perdetti il treno per scrivere al colonnello funzionante; si dovè chiamare l'ufficiale del Genio, e il guasto maggiore fu impedito; onde gli alberi oggi si dividono in due categorie, taluni scirpati come l'albero di Pier delle Vigne (*Ilarità*), altri hanno ancora conservato l'onore della chioma, che io ho perduto da lunga stagione.

Io domando che si faccia qualche cosa di serio per prevenire casi simili. Vorrei sapere se la lacuna della custodia e del rinnovamento delle piante nelle piazze d'armi è colmata nella legge, perchè quando sorgono conflitti tra le autorità civili e le militari non si risolvono presto, spesso a danno del tempo, dell'utilità e del diritto nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi, sottosegretario di Stato.

POZZI, *sottosegretario di Stato pei lavori pubblici*. Io non posso altro rispondere se non che il disegno di legge contempla unicamente le piantagioni lungo le strade, e che, per ragioni di interesse pubblico evidenti, nell'art. 1 del disegno di legge è accennato alla necessità del parere del Ministero della guerra, quando le strade si trovano prossime ad opere di fortificazione od in zone militarmente importanti. Quanto alle piazze d'armi, le quali costituiscono una dipendenza diretta dal Ministero della guerra, permetta l'onorevole senatore Pierantoni che io dichiaro di non poter rispondere a quello che egli deplora, pur non potendo che dividere le sue impressioni sull'inopportunità e peggio delle devastazioni compiute.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io prego il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici di voler parlare col ministro della guerra perchè con la stessa diligenza con la quale vidi il Comando militare di Caserta mettere argine ai cattivi contratti di potatura degli alberi, si possa fare qualche cosa anche per la custodia e l'aumento degli alberi, che circondano le piazze d'armi. Tuttavia non vi faccio che la legge viene così poco preparata e studiata, che non si è neppure pensato a questo oggetto. A me pare che si potrebbe fare un articolo suppletivo in questo senso.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Avrei desiderato che questo amore un po' serotino agli alberi per parte del Governo si fosse affermato sollecitando la presentazione di un disegno di legge per impedire la devastazione dei boschi nelle Alpi e negli Appennini. Questa legge, lo dico apertamente, io non la capisco: è un errore quello di voler legiferare in modo uniforme in tutta l'Italia, dove le condizioni del clima sono così diverse. Approvo le piantagioni nelle *trazzere* siciliane, nell'Agro romano, ma non le capisco nel Nord, dove obbligheranno Governo, provincie e comuni a maggiori spese di manutenzione; l'umidità e le piogge ridurranno, causa gli alberi, quelle strade in uno stato impraticabile. Cito a memoria (ci sono milanesi che possono attestare se io dico il vero): la strada da Milano a Monza, che è coperta d'alberi, in che condizioni si trova?

Fatta questa dichiarazione non favorevole alla legge, avrei qualche cosa ancora da dire, e per non ripetermi in tutti gli articoli, giacchè ho la parola, se l'on. Presidente me lo consente, continuo il mio discorso.

Perchè sostituire le Deputazioni provinciali ai Prefetti? Adesso la Deputazione provinciale non è più autorità tutoria; perchè dunque sentirne il parere per conoscere se nelle strade comunali si possono fare queste piantagioni? Poi c'è una questione tecnica riguardo alla piantagione degli alberi nelle strade pubbliche. Si dice che questi alberi non devono essere più alti di dieci metri. Quest'obbligo di tagliare gli alberi a dieci metri è un errore tecnico, perchè bisognerà, non so se la parola sia italiana, bisognerà *capitozzarli*, se si tratti di olmi, di

platani, di quercie, di alberi di alto fusto. Obbligherete dunque la pianta a sviluppare i rami molto bassi; e nelle strade sulle quali debbono passare dei carichi altissimi, i rami ingombreranno il passaggio.

Basta avere un po' di pratica di campagna per sapere che un albero, piantato sul ciglio della strada, traversa colle radici il fosso molto facilmente, attratto dal campo vicino, che è arato e coltivato: e l'albero si alimenta e cresce a carico della proprietà privata.

In un altro articolo, benchè corretto e di ciò ne do lode alla Commissione, si dà un vantaggio irrisorio ai proprietari. I proprietari dei fondi confinanti possono piantare a distanza minore di quella stabilita dal Codice civile; ma l'albero deve essere scelto dall'autorità, e l'albero deve essere ripiantato se va a male; quindi voi sottoponete la proprietà alla molestia della vigilanza governativa, e ad un onere perpetuo, perchè una volta che un infelice proprietario ha consentito a piantare questi alberi, in perpetuo deve sostituirli.

Nella relazione si dice: ma ci sono anche le siepi, ci sono anche i muri, che sono messi a distanza minore, perchè non si potranno mettere anche gli alberi? Il caso è diverso; i muri sono bassi e le siepi pure, e servono a custodire e a difendere la proprietà, e ne segnano i confini.

Per tutte queste ragioni che ho esposto molto brevemente e che vorrei avessero persuaso qualcuno, dichiaro che voto contro a questo progetto di legge; voterei favorevole se questo progetto fosse fatto per alcune provincie, e fosse data alle provincie la facoltà di deliberare come si è fatto con altre leggi, come si dovrebbe fare per la legge sulla caccia; ma a queste leggi uniformi in tutta Italia mi oppongo; esse non saranno mai applicate. Noi siamo sempre oppressi dall'errore, che l'uguaglianza voglia dire uniformità; e sono due cose diverse. (*Bene*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io dichiaro, che lo svolgimento che ha avuto la discussione e le ultime osservazioni che si sono fatte da varie parti in questo illustre consesso, mi hanno convinto a ritirare la proposta che io avevo fatta, di modificazione al primo articolo della legge e ad

aderire a quelle riflessioni che sono state fatte dall'onor. relatore e dall'onor. sottosegretario di Stato.

Ritiro dunque la mia proposta circa la mutazione di una parola nel primo articolo; ma nel tempo stesso dichiaro che le ragioni che mi hanno persuaso a fare questo, mi hanno convinto al tempo stesso che la legge presentata non ebbe tutto lo studio che si meritava. Mancano del tutto le dimostrazioni essenziali. Ci sono molti punti che restano proprio nel buio e presentano grandi difficoltà per l'attuazione della legge. Perciò, se ritiro da una parte la proposta fatta, dall'altra dichiaro di non poter votare a favore della legge medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. Anzitutto dico che sono lieto di associarmi alle parole dette dal mio amico senatore Codronchi, riguardo alla mania di uniformità. Ma questo piacere è scemato di molto dal dolore di dover combattere ogni sua proposta...

CODRONCHI. Io non ho fatto proposte.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. Dirò allora, di dover combattere le sue osservazioni. Il senatore Codronchi dice che questa legge, buona per il sud, sarà cattiva per il nord, e rovinerà le strade; e cita l'esempio della strada tra Monza e Milano. A questo posso rispondere che anzitutto, a tutela anche della conservazione delle strade, c'è la disposizione che non possono piantarsi che alberi a foglia caduca. E non è poca cosa. Osservo poi che se vi è qualche strada nelle condizioni accennate dal senatore Codronchi, è da vedere se tali condizioni dipendano dalla piantagione, ovvero se dipenda da cattiva manutenzione stradale o da cattiva costruzione.

Citerò io invece un'altra strada frequentatissima, quella fra la Villa e Ponte a Serraglio, nei Bagni di Lucca; coperta di una finissima volta di verzura ed in stato di perfetta conservazione, che più che strada può dirsi un magnifico viale di giardino. Del resto in tutto il Nord di Europa le strade sono piantate. In Germania in generale si piantano peri e meli; da noi non si potrebbe far ciò perchè lo stato di educazione del nostro popolo non lo comporterebbe: in breve, non solo i frutti, ma anche i rami sarebbero portati via.

Dice il senatore Codronchi: perchè fate intervenire la Deputazione provinciale che non è una autorità tutoria? ma io rispondo che neanche il prefetto è autorità tutoria...

CODRONCHI. Ma il prefetto è il presidente della Giunta provinciale amministrativa...

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*... È il presidente, ma è la Giunta, non è l'autorità tutoria.

La Deputazione provinciale è un ente che conosce le condizioni locali. Si voleva che gli enti locali avessero un organo regolare. Si propose un *referendum*: cosa non ammissibile. Si pensò ai comizi agrari, ma in molta parte d'Italia non esistono o non funzionano; e perciò abbiamo pensato all'ente che rappresenta la Provincia, il quale ente dovrà dare un parere e non pronunciare una decisione.

E veniamo alla altezza degli alberi. Si dice: rovinerete le strade perchè facendo recidere o capitozzare i rami, all'altezza di 10 metri, avverrà una vegetazione bassa in tutti gli altri rami, per i quali però non è detto che sia proibito di tagliarli...

CODRONCHI. Ma allora non ne resta niente.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. Con 10 metri di altezza resterà sempre molto. Egli dice che questo è uno sproposito, ma l'Ufficio centrale si rivolse al Ministero di agricoltura e commercio, perchè l'Ufficio centrale non si reputò competente a interloquire in una questione tecnica; e il Ministero di agricoltura e commercio ci fece conoscere che la disposizione non dava luogo ad osservazioni.

Dice poi l'onorevole collega che si offende il diritto di proprietà, perchè si dà ai proprietari il diritto di recidere le radici degli alberi piantati nelle strade, solo quando penetrano di molto nei loro fondi, mentre questi soffrono danno anche dalla semplice vicinanza delle radici. Ora i tecnici non ammettono la possibilità del danno temuto dal senatore Codronchi. Io non sono tecnico, e ripeto quello che hanno detto i tecnici...

CODRONCHI. I tecnici si sono ingannati...

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*... Io non ne ho colpa: ripeto quello che hanno detto loro.

Il senatore Codronchi disse che i proprietari hanno un beneficio illusorio dall'art. 3. In sostanza non sono liberi i proprietari se vogliono far le piantagioni nelle strade, non sono liberi

di scegliere l'albero che vogliono; ed io dico che cotesta è disposizione provvidentissima. Essi hanno un beneficio, perchè possono piantare ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi ora in vigore; possono arrivare fino al ciglio della strada pubblica, e di fronte a questo beneficio hanno un peso e mi pare che sia giusto. Si soggiunge: essi non possono scegliere le piante che vogliono. Ma ove si lasciasse ai proprietari di scegliere le piante che vogliono, succederebbe soventi quello che paventa l'onor. Codronchi, ossia che sceglierebbero piante con foglie perenni, quindi si avrebbe ombra anche d'inverno, fango continuo e rovina della strada. La combattuta disposizione mira appunto a impedire che avvenga questo danno.

Mi pare nessun'altra osservazione abbia fatto il senatore Codronchi, salvo quella con la quale egli cominciò il suo discorso, ed io principiai la mia risposta, e sulla quale siamo in pieno accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scialoja.

SCIALOJA. Io ho domandato la parola quando ho sentito il senatore Codronchi fare osservazioni contro il sistema generale della legge.

Egli ha detto che è un errore di fare una legge uguale per tutta Italia e che si sarebbe dovuto lasciare piuttosto alle singole Amministrazioni locali il provvedere secondo le varie circostanze.

L'osservazione è giustissima, e credo che a ragione abbia fatto molta impressione a tutto il Senato; ma è un'osservazione contraria al progetto di legge, perchè questo ammette appunto tale varietà di provvedimenti.

Se invece della parola « possono » si fosse scritta nel progetto la parola « debbono », proposta dal senatore Buonamici, allora tutti i ragionamenti fatti dall'onor. Codronchi avrebbero avuto valore, perchè si sarebbero costretti tutti i comuni d'Italia a fare piantagioni sulle loro strade; ma poichè si è lasciata, e giustamente, la parola « possono », che cosa accadrà? che le singole Amministrazioni, là dove si trovano (perchè non saranno certamente spostate geograficamente da questa legge) provvederanno alle piantagioni sulle strade, quando le crederanno opportune. Il progetto è dunque perfettamente consono ai concetti fon-

damentali rettamente difesi dall'onorevole Codronchi, il quale perciò, io credo, non vorrà insistere nell'opporsi alla base di questa legge.

Egli però ha espresso anche altre considerazioni particolari, alcune delle quali potranno forse anche accettarsi, ma che non hanno il loro luogo nell'art. 1. Io credo che dovranno discutersi più a fondo quando saranno letti gli articoli relativi ad esse, perchè altrimenti si farà ora un'inutile discussione generale a proposito dell'art. 1.

Io vorrei tuttavia fare un'osservazione a proposito di questo articolo, se non veramente sulla disposizione in esso contenuta. In questo art. 1 cautamente si vogliono tutelare le linee telegrafiche e telefoniche, disponendo che in nessun modo le piantagioni fatte dalle provincie, dai comuni e dallo Stato debbono offendere le linee esistenti di telegrafo o di telefono; ma nè in questo articolo, nè in alcun'altra parte di questo progetto trovo menzione di un altro fatto assai più grave, ossia della possibilità che su queste strade si pongano tramways o che vengano ad impiantarsi (secondo un progetto che è dinanzi al Senato e che spero presto divenga legge) addirittura ferrovie secondarie.

Ora a me pare che, quando si iniziano piantagioni su queste strade per parte dell'autorità, e più ancora quando si ammette che i proprietari dei fondi confinanti possano fare piantagioni lungo queste strade anche senza rispettare le servitù legali ora imposte dalla legge dei lavori pubblici, qualche parola che regoli il futuro, nel caso che su queste strade vengano ad impiantarsi tali mezzi di comunicazione si dovrebbe pur mettere. Per i tramways o per le ferrovie esistenti provvederà l'Amministrazione stessa con quel potere discrezionale che le è lasciato nell'articolo 1; ma nulla si dice relativamente al futuro, e la cosa è grave.

Nei rapporti coi proprietari confinanti, questa legge stabilisce una servitù reciproca: da una parte a favore della strada per gli alberi in essa piantati che estendano rami o radici sui fondi vicini, e similmente dall'altra parte a favore dei fondi vicini sulla strada; si stabilisce poi il principio che tutto ciò debba essere gratuito.

Ora qualche parola circa il possibile mutamento di questo stato di cose per l'impianto

utilissimo dei grandi mezzi di comunicazione dovrebbe esservi in questa legge medesima, o in un articolo per sè stante, o in un'aggiunta ad altro articolo. Perciò ho detto di parlare a proposito dell'articolo 1°, piuttosto che sull'articolo 1°; ma me ne dava l'occasione quella parte di esso articolo che concerne i telefoni, i telegrafi ed altri mezzi di comunicazione.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quando si discute in massima sull'opportunità di una legge, la quale autorizzi le piantagioni lungo le strade, si risolveva l'antica questione se il vantaggio di avere, per la esclusione degli alberi fiancheggianti, le strade prontamente prosciugate, debba cedere all'altro vantaggio di poterle avere ombreggiate, e di poter trarre dagli alberi qualche profitto.

La questione fu nel caso in esame risolta *a priori*, e risolta in senso favorevole a questa seconda opinione, tanto che il Governo fu indotto, o meglio, fu determinato a presentare questo disegno di legge in esecuzione di un ordine del giorno che gliene faceva formale invito. In questa condizione di cose l'onorevole Codronchi ha fatto una osservazione, la cui fondatezza di per sè non può essere seriamente contestata. Ha osservato che non bisogna cioè confondere la unificazione con la uniformità, e che le disposizioni le quali sono buone per una provincia possono invece non esserlo per un'altra; ma io mi permetto di fare osservare all'onorevole senatore Codronchi che precisamente il disegno di legge si è preoccupato di questa opportunità, di distinguere, anche per le piantagioni lungo le strade pubbliche, le diverse provincie e regioni per un eventuale non uniforme trattamento in materia. Di vero vorrà l'onorevole Codronchi rilevare che perfino sulle strade nazionali, le quali dipendono esclusivamente dall'amministrazione centrale, per la opportunità di farvi o meno le piantagioni si è inserito nell'articolo 1° il precetto di sentire la deputazione provinciale. E non è alla deputazione provinciale, inquanto espliciti un'autorità tutoria, che ora più non le appartiene, che si attribuisce questo voto consultivo, ma non altrimenti che alla autorità locale più cospicua, e più in grado di conoscere le condizioni locali, perchè possono

esservi appunto, da provincia a provincia, tali e così diverse esigenze, da consigliare per le une la approvazione delle piantagioni e per le altre il divieto. Quindi è che, ripeto, anche per le strade nazionali, per le quali la uniformità più che per ogni altra si imporrebbe, si è pure reso conto il disegno di legge della opportunità di sentire precettivamente, con voto consultivo, la più autorevole rappresentanza locale in grado di conoscere e di far conoscere i bisogni e le esigenze specialissime delle località, tali da imporsi anche al regime delle strade nazionali, per quanto riflette le piantagioni.

L'onorevole Codronchi ha accennato ad una inopportunità inserita nell'art. 1, relativa cioè all'altezza delle piante e al protendersi dei rami e delle radici sopra o sotto i fondi limitrofi. A questo riguardo io sono lieto di potermi rimettere, come mi rimetto, con vero compiacimento, alla sapienza altrui, vale a dire alla dottissima relazione dell'Ufficio centrale del Senato.

Si è fatto il quesito sull'opportunità o meno di stabilire l'altezza delle piante. Il Ministero dei lavori pubblici non assenti subito a limitare questa altezza a 10 metri, perchè per talune piante la capitozzazione poteva portare deperimento, ed allora si sono conciliate le due opinioni, con lo stabilire che le piante debbano essere a foglia caduca; si sarebbero così evitati gli inconvenienti che il Ministero dei lavori pubblici temeva per la stabilita capitozzazione delle piante a 10 metri. Quanto al protendersi delle radici oltre 3 metri nel fondo limitrofo, ed alla facoltà lasciata limitatamente all'inoltrarsi di esse oltre detta misura, ossia da 3 metri in più, alla facoltà, dico, lasciata al proprietario confinante con la strada di reciderle o di far recidere i rami delle piante sul di lui fondo protendentisi, ricordo che, nella relazione dell'Ufficio centrale, è fatta così ampia ed esauriente dimostrazione, si sono così chiaramente bilanciati i danni e i vantaggi, che possono derivare ai fondi confinanti con una strada, dall'aver la strada prossima o dal sopportare l'onere di avere le radici od i rami, che si inoltrano o che si protendono fino a 3 metri nel fondo o sul fondo, che io non posso fare di meglio che richiamarmi ad essa.

La relazione ha concluso, con l'adesione del

Ministero proponente, nel senso che appunto i vantaggi tratti potessero ben far tollerare questo onere ai confinanti ad una pubblica strada, sia essa nazionale o provinciale o comunale, e di conformità fu scritto l'art. 2 del disegno di legge.

L'onorevole senatore Scialoja, a proposito dell'art. 1, ha accennato all'opportunità di non dimenticare una condizione che potrebbe imporsi, cioè dire che, mentre parliamo delle strade pubbliche, e delle piantagioni che si possono fare lungo le medesime, e del rispetto che queste piantagioni debbono avere per gli impianti telegrafici e telefonici, altrettanto non si dica nel disegno di legge per la possibilità che il piano stradale possa essere utilizzato anche a portare rotaie per tramvie o per ferrovie secondarie. A questo riguardo, io senza farmi punto a contraddire a quanto l'onorevole senatore Scialoja ha osservato, mi limito ad avvertire che la possibilità degli impianti di guidovie sulle strade pubbliche è limitata dalla larghezza della sezione di queste strade, in quanto cioè le medesime possono o non possono per la loro sezione consentirli.

L'onor. senatore Scialoja avrà avvertito che nel disegno di legge si fa una distinzione fra le strade che sono più ampie di otto metri, e quelle di sezione minore. Soltanto nel caso in cui la sezione sia da otto metri in più sono ammesse le piantagioni ai due lati; quando la strada non arriva a otto metri di larghezza, la piantagione non può in ogni caso essere fatta che da un solo lato, e forse in questa stessa sanzione si potrà trovare, per una legge di là da venire, l'opportunità di disciplinare fino a che punto, da quale lato, e fino a quale sezione, possa essere sul piano stradale consentita l'applicazione di guidovie per mezzi di trasporti a trazione meccanica.

In ogni modo questo riguardo, preventivo ad una condizione di cose che potrà sopravvenire, mi sembra non essere una condizione la quale possa indugiare l'approvazione di questo disegno di legge, imperocchè, pur riconoscendo come ciò che l'onorevole senatore Scialoja ha in proposito avvertito non possa seriamente essere contestato, nessuno però potrà contestare che gli alberi lungo la strada possono anche non impedire che sulla strada medesima vengano, se le altre condizioni della strada lo

consentono, impiantati mezzi di trazione meccanica. Allo stato delle cose pare al Governo che la disposizione protegga sufficientemente il bisogno del transito, conciliandolo con la opportunità di avere le piantagioni lungo le strade e di trarne i relativi profitti.

CARTA MAMELI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA MAMELI, *ff. di relatore*. Io avevo chiesto la parola per rispondere al collega Scialoja intorno alla questione da lui sollevata, in ordine alle strade percorse da ferrovie o da tramvie; ma l'onorevole rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ha risposto esaurientemente ed io rinuncio alla parola.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io torno a dire che non credo che la sede della conclusione della mia osservazione sia l'articolo 1, ma che tuttavia a qualche conclusione relativa a questo progetto quell'osservazione dovrebbe portare.

Mi riservo quindi di fare qualche proposta quando verrà in discussione un altro articolo; ma vorrei fin d'ora toglier di mezzo la pregiudiziale che mi è stata opposta dal rappresentante del Governo e dal facente funzioni di relatore dell'Ufficio centrale.

Mi è stato obbietato: ci penseremo quando si presenterà un altro progetto di legge relativo alle tramvie e alle ferrovie. Ma non mi pare possibile questo rinvio, perchè in forza della presente legge i comuni, le provincie (lasciamo stare lo Stato che potrebbe provvedere ai suoi bisogni) e i privati confinanti con le strade hanno diritto di fare piantagioni, le quali potranno fra qualche tempo (ed io spererei fra non molto tempo) trovarsi in contrasto col bisogno di far passare per queste strade o le tramvie o le ferrovie secondarie. Che questa possibilità vi sia, io non lo traggo dalla legislazione presentemente in vigore, ma da quella assai prossima; perchè lo stesso ministro dei lavori pubblici, che ha proposto questo progetto, ne ha contemporaneamente presentato al Senato un altro, il quale io spero che avrà l'approvazione nostra e della Camera dei deputati e si tradurrà anch'esso in legge in tempo non molto lontano.

Ora in quest'altro progetto di legge si fa diritto allo Stato di concedere esso il passaggio

alle ferrovie e anche a quelle che si chiamano tramvie e che in quel progetto son dette ferrovie per ragioni di opportunità, sulle strade comunali e sulle provinciali. Dunque un comune, che abbia fatto la sua piantagione in base a questa legge, potrebbe dopodomani vedersi per ordine del Governo, per l'utilità grandissima del passaggio dei trams e delle ferrovie, schiantati tutti gli alberi, che avrà piantati inutilmente, senza diritto ad alcuna indennità.

Anzi nella presente legge, si dà anche ai privati il diritto di far piantagioni lungo il confine delle strade. Quando i privati avranno piantato e voi farete passare per quella strada una ferrovia o una tramvia, che cosa accadrà secondo il progetto modificato dall'Ufficio centrale? Non sarà dovuta indennità alcuna. Ora a me pare che creare questo stato di cose senza alcun provvedimento, senza alcuna cautela per tale eventualità futura, non sia opportuno. Poichè siamo qui in condizione di inserire qualche clausola di cautela, mi pare che sarebbe opportuno di farlo. Ciò dico senza oppormi affatto all'approvazione del progetto di legge.

*BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

*BALESTRA, *relatore*. Faccio le mie scuse al Senato per essere arrivato in ritardo; io non credevo che questo progetto di legge, del quale sono relatore, sarebbe venuto così presto in discussione. Ringrazio il senatore Carta-Mameli di aver sostenuta, in mia vece, la discussione.

Confesso che io non so comprendere la difficoltà che solleva il nostro collega Scialoja. Egli dice: può verificarsi il caso che si costruisca una linea ferroviaria d'ordine secondario, una tramvia, ecc., sulle strade ove il comune ha fatto una piantagione arborea, ed il comune in forza di questo articolo potrà essere obbligato a togliere la piantagione, senza avere alcuna indennità. A me pare che questa non sia la sede opportuna a sollevare tale questione; quando si discuterà il progetto che autorizza la costruzione di linee ferroviarie o tramviarie sulle vie nazionali, provinciali o comunali, allora sarà il caso di parlarne.

Osservo poi che la piantagione si regola a seconda delle sezioni stradali; se le strade sono larghe meno di otto metri, la piantagione dovrà farsi sopra un solo lato.

Sono state sollevate anche altre obiezioni. Si è detto: se le piantagioni saranno fatte dai proprietari sul ciglio, essi avranno diritto ad una indennità, ma, se gli alberi sono sui terreni limitrofi, la ferrovia potrà passare ugualmente.

Si noti inoltre che i rami protendenti sulla strada si taglieranno; di più si è fissata la limitazione dell'altezza degli alberi a dieci metri e i trams al massimo occupano tre metri. Dunque, se si tratta di alberatura fatta lungo i confini della proprietà vicina, nessun ostacolo per la ferrovia; se si tratta di far passare una ferrovia in una strada comunale e per cui sia necessario togliere gli alberi, allora sarà il caso di far luogo ad indennità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo primo.

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'art. 2 dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione del disegno di legge N. 22. Rileggo l'articolo 2:

Art. 2.

In tali piantagioni gli alberi debbono essere a foglia cadeca e non superare l'altezza di dieci metri; le radici ed i rami non debbono sporgere al di là di tre metri dal confine stradale. Oltre questo limite i proprietari dei terreni limitrofi possono recidere le radici ed esigere che i rami siano tagliati.

Nelle strade che abbiano una sezione inferiore ad otto metri, la piantagione non può farsi che da una sola parte.

È aperta la discussione su questo articolo 2. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi intende di approvare l'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche e con le loro pertinenze possono eseguire sui loro fondi piantagioni d'alberi a distanze minori di quelle stabilite dalla legge sulle opere pubbliche, purchè ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dalla competente autorità amministrativa, e si uniformino alle norme che da essa saranno prescritte.

I proprietari devono sostituire gli alberi eventualmente morti, gravemente danneggiati, o che per la loro maturità economica vengono tagliati.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Proporrei che almeno il secondo alinea fosse soppresso: « I proprietari debbono sostituire gli alberi eventualmente morti, gravemente danneggiati, o che per loro maturità economica vengono abbattuti ».

Perchè concedete ai proprietari la facoltà di piantare a distanza minore di quella stabilita dal Codice civile o dalla legge sui lavori pubblici?

Per far loro un vantaggio? No. Perchè non possono atterrare questi alberi o se li atterrano debbono sostituirli subito.

Dunque, se domani il Codice, o la legge sui lavori pubblici, stabilisce che queste piantagioni si possono fare a minore distanza per un vantaggio della proprietà, obblighereste i proprietari a dare un'indennità, o al comune o allo Stato, o alle provincie? Se comune, provincia e Stato non hanno alcun danno, per qual ragione sottoporre ad una vigilanza molesta, perpetua i proprietari? Per qual ragione obbligarli a sostituire gli alberi, quando il proprietario si è accorto che danneggiano i campi? Debbono piantare per l'estetica? Per me questo alinea è assurdo e ne propongo la soppressione.

*BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

*BALESTRA, *relatore*. L'onor. Codronchi domanda la soppressione di questo alinea perchè, egli dice, non se ne può rendere ragione, quantunque sia per me molto chiaro.

I proprietari di fondi rustici, per disposizione generale di legge, non possono piantare alberi ad una distanza minore di tre metri dal confine stradale. Questa disposizione che è in vi-

gore e che vincola i proprietari a favore dei fondi vicini, li vincola anche a favore della strada, ossia proibisce loro di piantare alberi ad una distanza minore di tre metri; dunque a più forte ragione devono rispettare questa disposizione, perchè il piantare gli alberi a distanza minore, senza osservare alcuna norma, o cautela, potrebbe danneggiare il piano stradale.

In questo articolo si dà facoltà ai proprietari di chiedere l'autorizzazione o alla provincia, o al comune, di poter piantare alberi ad una distanza minore: ma questa domanda è in facoltà dei proprietari di farla, non vi sono affatto obbligati; e, se i proprietari non la fanno, provvede il comune o la provincia, eseguendo la piantagione lungo i fianchi stradali. Può verificarsi il caso che i proprietari preferiscano alberare il confine delle loro proprietà anzichè quello stradale; ed allora avanzano domanda di fare la piantagione lungo la loro proprietà.

Non vi è alcun obbligo, ma il giorno in cui essi si sostituiscono al comune, alla provincia o allo Stato, col fare lungo il confine della loro proprietà una piantagione di alberi, è naturale che debbano sottostare alle condizioni, alle quali viene sottoposta questa piantagione che deve rimanere, deve essere permanente, altrimenti non si avrebbe il vantaggio che si vuole ottenere col presente progetto di legge, di avere le strade alberate.

Quante volte i proprietari dei fondi si sostituiscono all'ente proprietario della strada, essi si sottopongono volontariamente alle condizioni che l'ente loro impone, ossia di mantenere gli alberi e di sostituirli in caso che essi vengano a mancare o per vecchiezza o per qualunque altra causa.

Nella relazione io citava anche la legge francese del 13 Ventoso, che aveva due parti: nella prima stabiliva che i proprietari dei fondi limitrofi alle strade sono obbligati a fare a loro spese la piantagione ai fianchi delle strade; nella seconda si consentiva al proprietario dei fondi limitrofi, in luogo di fare la piantagione sul ciglio stradale, di farla nei suoi fondi e si stabiliva che, quante volte i proprietari avessero ottenuto facoltà di potere piantare alberi lungo il confine, fossero obbligati a doverla mantenere; questa disposizione viene riprodotta in questo progetto di legge. Non è

che un obbligo volontario che assumono i proprietari frontisti, facendo una proposta all'ente proprietario della strada di eseguire essi la piantagione, piuttosto che lasciarla fare per conto dell'ente stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Vorrei proporre un emendamento a questo articolo relativamente all'osservazione fatta, e combattuta, ma mi pare soltanto in parte, dal relatore. Io proporrei di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale in questo modo: « I proprietari che vogliono mantenere la piantagione devono sostituire gli alberi, ecc. » come è stabilito dall'articolo. Infatti se il proprietario che ha ottenuto il permesso di piantare, vuol mantenere la piantagione nel suo complesso, non è tollerabile che la deteriori a danno delle strade, e soprattutto che renda impossibile, col mantenimento di una parte degli alberi, il fare la piantagione sul suolo stradale. Se il confinante vuole mantenere la complessiva sua piantagione, deve sostituire ogni singolo albero che per qualunque causa sia deperito; e qualora il confinante voglia rinunciare a questo diritto, l'ente proprietario della strada potrà sempre far esso la piantagione. Ma a me pare assurdo il volere obbligare il confinante a mantenere in perpetuo tutte quelle piantagioni, le quali gli sono state concesse come una facilitazione.

Questo relativamente all'ultimo punto, del quale ho parlato per primo, perchè già era stato toccato dagli oratori che mi hanno preceduto. Io vorrei tuttavia proporre anche un altro emendamento alla prima parte di questo articolo. In esso si dà all'autorità amministrativa un potere discrezionale pericolosissimo. Si fa dipendere unicamente dall'arbitrio delle autorità locali il concedere ai proprietari il diritto di fare le piantagioni nella zona dei tre metri lungo le strade.

È questo un sistema che io ho ritenuto sempre riprovevole nelle nostre leggi. Non deve un Consiglio comunale poter accordare a Tizio ciò che nega a Cajo, e poterlo fare per ragioni, che noi sappiamo essere, troppe volte, bizze di partito, non certamente rispettabili, non da sanzionarsi in legge. È necessario che in questa legge si stabiliscano delle garanzie; è necessario che questa facoltà sia limitata da norme

generali; e per conseguenza io vorrei che a quell'assoluto arbitrio amministrativo si sostituissero norme regolamentari. Si parli di regolamenti e non già di provvedimenti caso per caso, come sono quelli di cui qui si tratta. In questi regolamenti allora potrà trovar luogo anche qualche disposizione, la quale faccia salvo quell'interesse delle maggiori comunicazioni, tramvie o ferrovie da impiantarsi in queste strade, di cui ho già parlato e di cui non tornerò ora a parlare. Vorrei modificare l'inciso dell'articolo in questo modo: « purchè ne abbiano ottenuta autorizzazione dalle competenti autorità amministrative, secondo le norme del regolamento, avuto anche riguardo ad eventuali impianti di tramvie e ferrovie ». Con questo ammonimento il regolamento, che si dovrà fare, dovrà tener conto di tali necessità, senza che si stabilisca ora in qual modo si provvederà a questi casi eventuali.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io volevo semplicemente osservare all'onorevole Scialoja che sul punto del diritto del proprietario, il quale abbia fatto un'intera piantagione, a levarla per intero, mi pare che non ci sia contraddizione nella legge, perchè la legge dice espressamente che gli alberi, i quali devono essere dal proprietario sostituiti, sono quelli o morti o danneggiati o che si tagliano perchè maturi. Con questo stesso mi pare essere escluso che il proprietario sia obbligato a sostituire l'intera piantagione, se egli si determina a tagliare completamente, ricostituendo quello stato *quo ante*, per il quale era facoltativo a lui, o all'Amministrazione, di fare o di non fare luogo alla piantagione. Quindi per parte mia non sono in dissenso con l'assunto dell'onorevole senatore Scialoja, soltanto a me pare che, quando si sanziona un obbligo limitandolo tassativamente a questi tre casi: alberi morti, alberi danneggiati, alberi maturi, si escluda la estensione dell'obbligazione stessa per gli altri. L'obbligazione è sanzionata per casi tassativamente determinati, nei quali l'eventualità prevista dal senatore Scialoja, che cioè il proprietario, il quale abbia una volta determinato di fare esso la piantagione, se ne pentirà in seguito, e riduca le cose in pristino,

levando intieramente la piantagione, che egli aveva messo, questa eventualità, dico, non cade affatto.

Quanto poi all'altro emendamento cioè di ridurre ai confini delle norme regolamentari l'autorizzazione che l'autorità amministrativa competente deve dare ai privati, per fare piantagioni lungo le strade o nazionali o comunali o provinciali, pareva che con l'articolo 6 della legge, divenuto ora 5, si fosse già provveduto sufficientemente.

In ogni modo in massima non avrei difficoltà ad accettare questo emendamento.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Ho chiesto di parlare per dire che accetto l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Scialoja, perchè una volta che è in facoltà del proprietario distruggere la sua piantagione, non ho più niente da opporre: va bene che debba sostituire le piante che deperiscono, o sono morte, ma se una volta per mutare il sistema agrario del suo podere vuole distruggere tutta la piantagione, questo non deve essere impedito. Appoggio anche la proposta che ha fatto l'onorevole senatore Scialoja di non lasciare in facoltà dei consigli comunali il concedere ad un proprietario, il negare ad un altro le piantagioni. Se l'onorevole Scialoja presenta un emendamento in questo senso alla prima parte dell'articolo, l'appoggerò.

Appoggio poi l'emendamento al secondo comma dell'articolo stesso.

*BALESTRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*BALESTRA, *relatore*. L'onorevole Scialoja ha proposto due emendamenti. Dirò prima del secondo, poi passerò al primo.

Sul secondo non ho molto da dire; per parte dell'Ufficio centrale si accetta l'aggiunta che egli propone. D'altronde, se questa aggiunta non viene fatta espressamente, è sottintesa; con un regolamento si può ugualmente disciplinare la materia.

Però mi trovo un po' a disagio nel parlare della modificazione che egli propone al secondo comma dell'articolo, ossia di dare facoltà ai proprietari, dopo aver fatta la piantagione di alberi lungo il confine, di toglierla interamente e di ritornare le cose *in pristinum*, come se il proprietario non avesse chiesto mai di fare questa piantagione.

Veramente l'Ufficio centrale era concorde nel senso che il proprietario, una volta che ha chiesto l'autorizzazione di fare questa piantagione lungo il confine stradale, fosse obbligato a mantenerla. Altrimenti, se si lascia in facoltà del proprietario di distruggere la piantagione a suo piacere, avremo una strada in queste condizioni: sulla sinistra, per ipotesi, vi sarà per un tratto la piantagione fatta lunga la proprietà e parimente sulla destra: e un bel giorno che il proprietario non vuol più mantenere questa piantagione, dovrà intervenire l'ente proprietario della strada a sostituire quella piantagione con altri alberi lungo il confine stradale. Così avremo per un tratto di strada la piantagione lungo il confine stradale, per un altro tratto lungo il confine della proprietà limitrofa, e inoltre a sinistra la piantagione sarà disposta in un modo e a destra in un altro. Io non so se questo sia armonico e conveniente.

Non dobbiamo dimenticare che il proprietario non è obbligato a fare la piantagione degli alberi lungo la strada e a sostituirsi all'ente proprietario della medesima. Egli fa una domanda spontaneamente, ed è naturale che, una volta che abbia fatta questa domanda, debba sottostare alle condizioni che gli vengono imposte, e tra le altre è quella di mantenere la piantagione. Se questa è fatta per avere la strada ombreggiata, come si può consentire ad un proprietario limitrofo di fare la piantagione e poi di distruggerla a suo piacere? È una servitù che egli si impone volontariamente, e, per convenzione, questa servitù deve essere di indole perpetua, perchè la strada è una servitù di sua natura perpetua, e lo scopo della legge è quello di ombreggiare la strada; inoltre la piantagione non può farsi o disfarsi per disposizione del proprietario.

Come ho detto, non è questo un concetto nuovo, perchè nella legge francese del 13 Ventoso si accordava ai proprietari dei fondi limitrofi di fare la piantagione lungo i confini, ma con l'obbligo di mantenerla e sostituire gli alberi che fossero venuti a mancare; non si dava però la facoltà al proprietario, che aveva ottenuto la concessione di piantare gli alberi, di atterrarli poi a suo arbitrio.

VIGONI GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIULIO. A me pare che l'on. relatore

faccia dire a questa legge quello che veramente non dice, perchè nella legge vi sono due disposizioni le quali non sono abbinata fra loro. L'una riguarda le piantagioni lungo le strade, l'altra riguarda la concessione fatta ai proprietari frontisti di fare piantagioni ad una distanza inferiore a quella consentita dal Codice civile, e dalla legge dei lavori pubblici. Ora, questa seconda disposizione non è abbinata con la prima, non è detto che possa essere sostituita la piantagione fatta dai proprietari alla piantagione fatta sulla strada. Viene fatta la proposta di dare facoltà alle provincie ed ai comuni, ed ai proprietari in genere delle strade, di far piantagioni, ciò che la legge attuale non consente, ed un'altra proposta viene pur fatta che riguarda i privati proprietari frontisti. Qu allora dovessero reggere le considerazioni fatte dal relatore, mi pare che bisognerebbe aggiungere una terza proposta, la quale contemplasse le piantagioni dei proprietari delle strade d'accordo coi frontisti, nel qual caso sarebbe da imporre che esse siano conservate per l'uso pubblico al quale sarebbero state destinate.

Stando le cose come sono realmente proposte, mi pare che sia accettabile l'emendamento proposto dal collega Scialoja ed appoggiato dall'onor. Codronchi, il quale tempera le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge, e per parte mia lo accetto.

*BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

*BALESTRA, *relatore*. Diceva l'onor. Vigoni che io metteva in relazione l'articolo 3 con l'articolo 2, mentre sono due disposizioni di indole differentissima che non si possono abbinare...

VIGONI G. Si possono abbinare, ma deve intervenire la legge...

*BALESTRA, *relatore*... Le faccio osservare che l'articolo 3 esisteva nel progetto ministeriale col n. 4, e nella relazione che lo accompagnava è detto quanto appresso:

« L'articolo 4 è pure ispirato allo stesso criterio di diminuire l'onere della nuova servitù legale, ed ha per oggetto di rendere possibile ai proprietari più volenterosi di eseguire nei loro terreni piantagioni presso il confine della proprietà stradale, a distanza, dalla contigua strada, minore di quella prescritta dalla legge delle opere pubbliche. Tali piantagioni, fatte a

cura dei privati, dispenserebbero le Amministrazioni dal collocare alberi lungo le strade ordinarie. Naturalmente siffatta autorizzazione ai proprietari dev'essere circondata da opportune cautele, donde la proposta di prescrivere ai privati l'accettazione di speciali condizioni da stabilirsi, caso per caso, dalle autorità locali ».

Veda quindi che questo articolo è in corrispondenza con l'altro. Del resto l'Ufficio centrale non insiste.

Dal momento che il sottosegretario di Stato crede di poter accettare queste modificazioni e l'art. 3 è l'art. 4 del progetto ministeriale, noi non vogliamo essere più ministeriali del Ministero ed accettiamo l'emendamento.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho chiesto la parola per fare una osservazione che mi pare opportuna.

Rispondendo al senatore Scialoja, diceva che consentiva nella massima da lui propugnata, ma che non trovava necessario l'emendamento, perchè il concetto di esso mi pareva consacrato sufficientemente nel capoverso dell'art. 4.

A conferma di questa mia opinione, non ho che a contrapporre il testo originario di questo capoverso, come è proposto dal Ministero, e il testo modificato dall'Ufficio centrale, e sul quale si discute. Nel testo originario si diceva: I proprietari non possono recidere o sradicare gli alberi senza la preventiva autorizzazione amministrativa, e sono obbligati a sostituire gli alberi eventualmente morti, gravemente danneggiati, o mancanti.

Nel testo dell'articolo modificato dall'Ufficio centrale la prima parte è soppressa, il che non può altro significare se non che il concetto svolto dall'onor. Scialoja nel suo emendamento è stato adottato. In ogni modo per parte mia, come ho dichiarato anche prima, dacchè consento nel concetto, non ho ragione di non consentire ad accettare l'emendamento che quel concetto esplica, quantunque possa essere persuaso che l'esplicazione non sia punto necessaria.

VIGONI GIULIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIULIO. Mi dispiace di dover contraddire all'egregio relatore, ma egli sa meglio

di me che le relazioni scompaiono e le leggi restano, per quanto anche, qualche volta, poco o nulla applicate. Ora, quand'anche vi siano delle considerazioni nelle relazioni, le quali spiegano delle intenzioni, se queste intenzioni non sono tradotte in articolo di legge, non possono avere nessun effetto; quindi mantengo pienamente tutto quanto ho detto innanzi: o si aggiunge un articolo, il quale chiarisca queste disposizioni e le abbinì in certo modo fra loro, o stando la legge come è, devo intendere l'articolo 4 come una concessione fatta ai proprietari, concessione la quale ammetto che deve essere disciplinata dal regolamento, perchè l'esprimere soltanto che son concesse piantagioni, tacendo riguardo agli obblighi che queste piantagioni abbiano a servire per la strada, esprime pochissimo riguardo alla qualità delle piantagioni che possono essere fatte. Possono essere a capitozza, ad alto fusto, di una od altra essenza, ecc. L'onorevole Pozzi, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, qui presente, il quale appartiene ad una regione dove le capitozze sono numerosissime, sa benissimo come già fin d'ora il Genio civile e l'Ufficio tecnico provinciale di Milano abbiano largamente concesso delle facilitazioni appunto per le piantagioni di capitozze lungo le strade provinciali.

Vi sarebbero a fare diverse osservazioni relativamente alla sistemazione delle piantagioni lungo le strade, ma mi limito ad osservare per brevità, che facendole, secondo l'articolo 3, da una sola parte della strada, possano ugualmente essere nocive alla buona manutenzione della strada stessa. L'essenziale è che gli alberi siano disposti in modo da non formare siepe fitta e vi sia tra i medesimi quell'intervallo che assicura la circolazione d'aria, e che il sole possa battere qua e là sulla strada, se no le strade diventano fangose e quasi impraticabili.

Di queste osservazioni raccomando si abbia a tener conto, pel caso venga compilato un regolamento, in applicazione della legge.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G. Confesso che ero molto ben disposto in favore di questo progetto di legge: l'avrei votato di gran cuore. Ma le discussioni sorte a proposito di questo art. 3, creano in me dei dubbi che amerei veder risolti per poter dare un voto coscienzioso e sapere quello che

voterò, perchè confesso che nel momento in cui parlo non lo capisco.

Gli egregi colleghi avranno al pari di me osservato che il rappresentante del Governo dà all'ultimo comma dell'art. 3 un'interpretazione che è diametralmente contraria a quella che è data dal relatore della legge. Se fosse un particolare di poca importanza, anche questa contraddizione si potrebbe subire. Ma si tratta di una contraddizione essenziale che scalza una delle basi del progetto di legge.

Mi sia permesso intanto di constatare che con questo progetto di legge si dà ai proprietari un diritto che per legge comune non avrebbero, perchè si toglie il divieto di rispettare i tre metri dalla linea di confine, non è quindi esatto dire che si limita il diritto di proprietà, al contrario, sotto un certo riguardo, lo si integra. Ciò posto, io non trovo punto eccessivo che, una volta fatta la domanda di piantare lungo la loro linea di confine, questi proprietari sieno tenuti a conservare la piantagione fatta in perpetuo. Naturalmente questo obbligo costituisce una servitù, lo ammetto, e che perciò? I proprietari, in forza di questa legge, si liberano da una servitù per assumerne un'altra, a mio modo di vedere, più lieve, e non è quindi il caso di spargere lacrime sulla loro sventura, come ha fatto qualcuno degli oratori.

Gravissimi inconvenienti poi deriverebbero ove fosse accettata la interpretazione data dal Governo, che cioè i proprietari abbiano facoltà di abbattere le piantagioni fatte nella zona di confine, e fatte in seguito a loro domanda e col consenso delle autorità amministrative. Se i proprietari potranno piantare ed abbattere a loro capriccio, avverrà che avremo delle strade nelle quali per un tratto ci sarà la piantagione fatta dai proprietari e poi seguirà un tratto in cui gli alberi, già piantati dagli stessi proprietari, saranno sradicati, e via di seguito, togliendo così ogni uniformità alle strade stesse. Si aggiunga di più, che in queste strade le stesse pubbliche amministrazioni non potranno rimediare al male facendo esse la piantagione, perchè sarebbe antiestetico vedere per un tratto la piantagione fatta nel fondo dei proprietari privati, e per un tratto invece, sulla strada. Dunque, dico io, se vogliamo che la legge diventi pratica e che risponda veramente ai suoi fini, bisogna stabilire il principio che i proprietari

che hanno domandato il permesso di piantare non hanno il diritto di sradicare le loro piante.

L'emendamento dell'onorevole Scialoja, il quale dovrebbe invece conservare ai proprietari questo diritto, io lo voterei a malincuore e solo per togliere le incertezze d'interpretazione della legge, le quali sono sempre peggiori di una cattiva disposizione di legge. E quindi dico che dobbiamo deciderci, o limitare in qualche punto il diritto del privato per avere delle strade ombrose e per ritrarre qualche utile da così grande quantità di terreno, o mantenere rigidamente il diritto di proprietà accontentandoci di vedere fallita questa legge nei suoi scopi precipui.

Attenderò l'emendamento proposto dall'onorevole Scialoja, e mi auguro che sia redatto in termini tali da potermi indurre ad accettarlo, però dubito che, accolto codesto emendamento, avremmo delle strade orribilmente piantate; piantate in modo che non si soddisferà nemmeno alle principali e fondamentali esigenze per cui questo progetto di legge venne dinanzi al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Io mantengo il mio emendamento tanto nella prima, quanto nella seconda parte. Relativamente alla seconda parte, la necessità dell'emendamento mi pare che sia risultata evidente dalla discussione che si è fatta. Appunto ciò che testè notava l'onorevole Lucchini, che la disposizione scritta nel progetto dell'Ufficio centrale era stata interpretata come chiarissima in un senso dal sottosegretario di Stato, come chiarissima nel senso opposto dal relatore dell'Ufficio centrale (ed erano i due autori della stessa disposizione) dimostra che l'espressione non è chiara e che va trasformata in un'altra, in cui i concetti siano determinati in modo più preciso. Del resto ringrazio il rappresentante del Governo che ha finito con l'accogliere il mio emendamento. Esso è stato combattuto dal punto di vista sostanziale dall'onorevole Lucchini, il quale ritiene che non si debba in alcun modo permettere al proprietario, che abbia una volta fatta la piantagione nella zona dei 3 metri, di mutare il sistema agricolo del suo fondo, almeno in quella parte e nelle parti connesse. A me ciò pare troppo grave. Io approvo il principio di questo progetto di legge, il quale tende alla maggior comodità ed amenità del sistema

stradale; ma non voglio subordinare poi a questo comodo tutti gli altri interessi. Ora, arrivare ad impedire ai proprietari dei fondi limitrofi alla strada di mutare il genere di coltivazione in onore di questa comodità dei quattro o cinque viandanti che passeranno per quella strada, mi pare un soverchio onere...

BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

SCIALOJA... In queste cose bisogna badare ai freni che vengono dagli interessi stessi. È evidente che il proprietario, il quale ha fatto una piantagione a sue spese lungo la strada, dopo averla domandata alle autorità competenti, ha un interesse a mantenerla; altrimenti non avrebbe speso per farla. Se la potesse fare capricciosamente senza spendere niente, è vero, potrei temere che si permettesse il gusto di fare e disfare; ma poichè egli ha fatto una spesa, poichè ha impegnato, nel piantare, una parte almeno del suo fondo per qualche anno, dovendo le piantagioni irradicarsi e crescere prima di portare effetti proficui, evidentemente egli manterrà, senza bisogno di alcun comando scritto nella legge, quella piantagione che sia ben riuscita.

Il mutamento agricolo invece dovrà avere la spinta di un interesse superiore. Ora se questo interesse superiore esiste, io voglio che sia rispettato più dell'interesse della simmetria degli alberi in una strada comunale. Perchè, ricordiamoci, queste piantagioni laterali dove saranno permesse? Evidentemente vicino a quelle strade sulle quali l'autorità stessa non avrà ritenuto necessario fare la piantagione a proprie spese. Sulle grandi strade per certo la piantagione si farà dall'autorità; onde tutto quello che si riferisce a questo punto riguarda precisamente quelle minori strade, più isolate e meno frequentate.

Ora, in onore di quelle poche persone che potranno passare, e che vorranno essere riparate dal sole in qualche giorno, non credo che si debba sacrificare l'interesse molto maggiore dell'agricoltura dei fondi vicini.

Mantengo il mio emendamento, ritenendolo buono sostanzialmente e necessario formalmente, e sostengo anche l'altra parte del mio emendamento non combattuta da alcuno, consistente nel sottoporre a norme di regolamento ciò che nel progetto di legge è lasciato all'arbitrio illimitato dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Balestra.

*BALESTRA, *relatore*. Ripeto, a nome dell'Ufficio centrale, che per noi non si fa una assoluta opposizione all'emendamento proposto dall'onorevole Scialoja, è però dovere dell'Ufficio centrale avvertire gli inconvenienti cui si andrebbe incontro accettandolo. Avremmo un grave sconcio nelle strade, avremmo tratti alberati sulla sezione, sul confine stradale, e tratti che avranno l'alberatura sul confine del fondo vicino. Il senatore Scialoja dice: questa è estetica, e a me l'estetica non interessa; ma io non credo che con questo provvedimento si riesca a disciplinare l'alberatura della strada, anzi, tutt'altro; avremo una vera e propria difformità.

Egli dice che c'è un interesse prevalente a quello dell'estetica, cioè il sistema agrario che i proprietari debbono essere liberi di modificare. Ma non è il proprietario libero di adottare il sistema che vuole nel suo fondo? si vuole proprio lasciare la libertà all'ente proprietario di sostituirsi all'ente provinciale nel fare la piantagione stradale e poi a suo capriccio rimuoverla, solo perchè vuol cambiare sistema agrario? E si parla in nome dell'agricoltura! Io questo non lo capisco. Dunque, se vogliamo disciplinare la piantagione stradale, l'unico modo è quello proposto da noi e dal Ministero. Del resto non è un modo nuovo, lo ripeto, perchè questo principio è stabilito in una legge che vige tuttora in Francia, dove le piantagioni si possono fare dagli enti proprietari della strada lungo il confine stradale; ma, quando piaccia ai proprietari confinanti di fare essi stessi la piantagione, quella piantagione che hanno chiesto e ottenuto di fare deve essere da loro mantenuta, perchè con la loro richiesta hanno assunto volontariamente un impegno di carattere perpetuo. Si tratta di una servitù che ha il carattere di perpetuità. L'alberatura serve per ombreggiare la strada, e siccome le strade non si cambiano dall'oggi al domani, finchè dura la strada, si deve tenere l'alberatura.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Domando scusa al Senato se intervengo ancora in questa discussione.

Queste piantagioni lungo le strade non attecchiranno, perchè si possono piantare alberi

nelle strade nuove quando il terreno è recentemente smosso, ma dopo anni e secoli che esistono strade inghiaiate, sperare che vi attecchiscano gli alberi è un'illusione.

In questa legge poi non si capisce chi sia che deve piantare. Nei luoghi dove il proprietario ha piantato ad una distanza minore, la provincia, il comune e lo Stato potranno esimersi dal piantare?

L'onorevole relatore ha parlato di disciplinare le piantagioni. Questa è un'altra illusione, perchè non si può pretendere di disciplinare ciò che è facoltativo.

Si vuole l'euritmia, come nei portici di una strada urbana? Nè mi ferma la ragione esposta dall'onorevole relatore, il quale sostiene che quando un privato ha ottenuto facoltà di piantare a una distanza minore, deve assumere l'obbligo perenne di mantenerla. Che cosa c'entra l'agricoltura? dice l'onorevole relatore. C'entra moltissimo, perchè il proprietario può, dopo un esperimento, voler mutare la coltura, e deve esser libero di poter atterrare le piantagioni.

Non v'è mai pietà per i proprietari; e si fa delle volte del socialismo anche qui dentro. Perciò, torno a ripetere, appoggio l'emendamento proposto dall'onor. senatore Scialoja. Se è accettato, tanto meglio, se no io voto contro tutto l'articolo.

Un'ultima parola riguardo all'esempio francese, invocato dall'onor. relatore. Imitiamo ciò che è buono, e non gli esempi cattivi.

*BALESTRA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

*BALESTRA, *relatore*. Il senatore Codronchi dice che gli alberi lungo le strade di campagna non attecchiranno, perchè esse sono inghiaiate. L'onor. Codronchi mi permetta di dire che questa sua osservazione è enorme...

CODRONCHI. È tanto poco enorme che ne faccio scommessa.

BALESTRA, *relatore*.. Lungo le vie noi vediamo alberature gigantesche, e non solo in campagna, ma anche in città, dove abbiamo marciapiedi e fogne...

CODRONCHI. La via Nazionale di Roma insegna...

*BALESTRA, *relatore*. Abbiamo i boulevards a Parigi, a Berlino l'Unter den Linen, a Vienna

il Ringstrasse, ecc.: io sento dire per la prima volta che gli alberi non attecchiscono ove è la ghiaia; ma su ciò non aggiungo altro.

Il senatore Codronchi ha detto che, se si lascia facoltà al proprietario limitrofo di poter piantare lungo il confine, il comune, l'ente proprietario della strada, non saprà mai se dovrà fare la piantagione sul confine stradale, perchè dovrà attendere che i proprietari si pronunzino. Questo non è detto nella legge. Il comune va per la sua via, la provincia, lo Stato fa piantagioni senza chiedere il permesso ai proprietari limitrofi. Sono questi che possono fare la domanda, ma non è detto affatto che per norma le piantagioni debbano essere fatte dagli enti proprietari della strada. Non si faccia dire al progetto quello che non dice.

L'onor. Codronchi poi soggiunge: voglio salvare il principio che il proprietario deve sempre essere libero di togliere gli alberi piantati. Ma chi lo ha obbligato a piantarli? Se egli domanda un'autorizzazione, bisogna che sottostia alle condizioni che gli si fanno. Chi fa un contratto si obbliga: chi vuole essere libero non si obbliga.

PRESIDENTE. Sono giunti alla Presidenza due emendamenti proposti dal senatore Scialoja all'art. 3.

Al primo comma dopo le parole: « della competente autorità amministrativa », egli propone di togliere « e si uniformino alle norme che da essa saranno prescritte », ed aggiungere invece le altre: « secondo le norme prescritte dal regolamento, avuto riguardo anche agli eventuali impianti di tramvie e di ferrovie ».

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

L'onorevole Scialoja lo ha già sviluppato. Quindi verremo ai voti.

Coloro che intendono di approvare questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato).

L'altro emendamento è al secondo comma. Dopo le parole: « I proprietari » il senatore Scialoja propone di aggiungere: « che vogliono mantenere le piantagioni », il resto identico.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il complesso dell'articolo 3 così emendato.

Art. 3.

I proprietari dei fondi confluenti con le strade pubbliche e con le loro pertinenze possono eseguire sui loro fondi piantagioni d'alberi a distanze minori di quelle stabilite dalla legge sulle opere pubbliche, purchè ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dalla competente autorità amministrativa, secondo le norme prescritte dal regolamento, avuto riguardo anche agli eventuali impianti di tramvie e di ferrovie.

I proprietari, che vogliono mantenere le piantagioni, devono sostituire gli alberi eventualmente morti, gravemente danneggiati, o che per loro maturità economica vengono tagliati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono applicabili gli articoli 374 e seguenti della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F', salvi gli ulteriori procedimenti stabiliti dal Codice penale, e le eventuali azioni in via civile.

(Approvato).

Art. 5.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge si farà domani in principio di seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori signori: Chinaglia avv. Luigi, Di San Giuliano marchese

Antonino, Lioy nobile Paolo, Caldesi avv. Clemente, Plutino Fabrizio, Tiepolo conte avv. Lorenzo, Menafoglio marchese Paolo, Mangiagalli prof. Luigi, Sanguinetti Cesare.

Tutte queste nomine sono state convalidate, quindi i nuovi senatori sono ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento dei senatori Di San Giuliano e Plutino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Di San Giuliano marchese Antonino, di cui in questa tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i senatori Di San Giuseppe e Boncompagni-Ludovisi ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore di San Giuliano marchese Antonino viene introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Di San Giuliano marchese Antonino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Plutino Fabrizio, di cui in questa tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Di S. Giuseppe e Rattazzi ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Plutino Fabrizio viene introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Plutino Fabrizio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XIII, XIV, XV - *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 (N. 21);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26);

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combatterne i parassiti (N. 25);

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore (N. 30);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Solbiate Arno (Albizzate) (N. 52).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1905 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.